



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 367/18/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO N. 2703/EL AVVIATO NEI
CONFRONTI DELLA SOCIETÀ P.T.V. PROGRAMMAZIONI TELEVISIVE
S.P.A. (EMITTENTI PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO
LOCALE “PRIMOCANALE” e “#WELCOME LIGURIA”) PER LA
PRESUNTA VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 5 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 9 GENNAIO 2008, N. 9, E DELL’ART. 3 DEL
REGOLAMENTO ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 405/09/CONS
(PROC. N. 2703/EL)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 25 luglio 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, recante “*Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTA la propria delibera n. 307/08/CONS, del 5 giugno 2008, recante «*Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 recante la “Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”*»;

VISTA la propria delibera n. 405/09/CONS recante “*Adozione del regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca audiovisiva*”, in particolare gli artt. 3, comma 3, e 8, comma 3, come modificata dalle delibere n. 579/09/CONS e n. 599/13/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

documento recante *Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTO l'atto n. 8/18/DCA/UDID, procedimento 2703/EL del 19 marzo 2018, prot. n. 0022770, recante la contestazione alla società P.T.V. Programmazioni Televisive S.p.A. per la violazione delle disposizioni contenute nel combinato disposto degli artt. 5, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, e 3, comma 3, del Regolamento per l'esercizio della cronaca audiovisiva allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modifiche e integrazioni per aver trasmesso, in data 15 ottobre 2017, immagini salienti e correlate di incontri di calcio del Campionato di Serie A TIM nel corso di programmi di approfondimento e intrattenimento sportivo "Anteprima Calcio" e "Derby in terrazza" in onda sull'emittente "Primocanale" e "Anteprima calcio" in onda sull'emittente "#Welcome Liguria" il 16 ottobre 2017, senza disporre dei relativi diritti;

VISTA la nota dell'11 maggio 2018 prot. n. 0038343, con cui lo studio legale Barabino, per conto della società P.T.V. Programmazioni televisive S.p.A. ha trasmesso attestazione dell'avvenuto pagamento in misura ridotta della sanzione prevista per la violazione contestata, pari al doppio del minimo edittole per ciascuna delle tre violazioni contestate, per un importo di euro 6.197,40 (seimilacentonovantasette/40);

RILEVATO pertanto di non doversi dare ulteriore corso al procedimento per intervenuta oblazione;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento per intervenuta oblazione.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla società P.T.V. Programmazioni Televisive S.p.A. e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 25 luglio 2018

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecci